

0.F.

SENT. 32/2025
REP. 37/2025
0.7. 2/2025



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. n. 41-1/2023 C.M.

SENTENZA

Vista la domanda di omologa della proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, presentata dall'istante;

letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica della stessa;

ritenuto che la proposta formulata, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;

rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore (o, come nel caso di specie, il piccolo imprenditore o il professionista) non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode.

Per precludere l'accesso allo strumento di regolazione della microcomposizione, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione (o della proposta di concordato minore) in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in

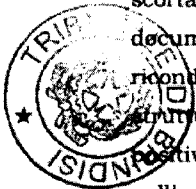


contraddittorio. Al contempo, e in correlazione con la restrizione della discrezionalità del Giudice sotto il profilo della imputabilità della genesi della sovraesposizione al debitore, cresce la rilevanza del criterio della convenienza del piano (o del concordato minore) rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente.

Riferisce, in particolare, l'O.c.c. che le ragioni dell'odierna incapacità di far fronte alla propria esposizione debitoria sono da ascrivere alle seguenti circostanze in fatto. Sulla scorta della documentazione depositata nell'interesse dell'istante, nonché dalla documentazione dallo stesso prodotta, si rileva come l'origine del dissesto sia riconducibile alle seguenti circostanze. Il Sig. [REDACTED] nel lontano 2015 ha gestito una struttura ricettizia in [REDACTED], la quale purtroppo, dopo un iniziale andamento positivo, non ha prodotto il risultato sperato, inducendo la proprietà a chiuderla già nell'anno successivo. Dal 2016 e sino all'assunzione, avvenuta nel giugno 2018, ad opera della società [REDACTED], il sig. [REDACTED] ha svolto lavori saltuari "alla giornata", vivendo, principalmente, dal reddito da lavoro dipendente della ex compagna, sig.ra [REDACTED], dalla quale relazione è nata nel 2014 la piccola [REDACTED] nonché dalle elargizioni spontanee della propria madre. La relazione sentimentale con la sig.ra [REDACTED] si è ben presto interrotta e quest'ultima si è allontanata dalla comune abitazione per andare a vivere con un nuovo compagno. Il sig. [REDACTED], pertanto, perdendo una fonte di sostentamento, non è più riuscito a far fronte agli impegni di spesa presi sia con gli istituti di credito con i quali aveva contratto finanziamenti personali, sia con il proprietario dell'abitazione in cui viveva con la ex compagna, e sia più in generale con le società erogatrici di servizi (luce e telefonia). Appare opportuno precisare che i finanziamenti erano stati richiesti al momento dell'avvio dell'attività imprenditoriale, potendo l'istante contare su un reddito iniziale maggiore. Difatti, di lì a poco, detti creditori hanno iniziato le procedure di recupero delle somme vantate nei confronti del sig. [REDACTED] il quale, non essendo più autosufficiente, si vedeva costretto a ritornare a vivere presso la propria madre. L'unica fonte di sostentamento per il sig. [REDACTED] è lo stipendio da lavoro dipendente il quale, tuttavia, anche alla luce delle incrementate esigenze familiari, non è sufficiente a far fronte anche ad una pregressa e ingente esposizione debitoria. Peraltro, il pensiero di non poter nuovamente far fronte alle semplici spese quotidiane della famiglia, ha ingenerato una condizione di forte stress e disperazione nell'istante tanto da spingere il medesimo a tentare il suicidio;

Rilevata la congruità della durata dell'esecuzione del concordato minore, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata,



anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del *favor debitoris* che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 27544 del 2019), che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni.

In relazione al quadro normativo previgente, confluito nel C.C.I., la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione dell'art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte, l'art. 8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. È possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari. Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186-bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo¹, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato; nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.

In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettata soluzione.

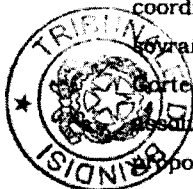
In primis, sotto il profilo del dato testuale, il suddetto microsistema normativo non contiene limitazioni temporali espresse.

D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.

Orbene, è conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, è, comunque, contornato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole temperamento degli interessi in gioco.

Ed è indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio

¹ Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio prefigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori.



costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in materia di "Dignità umana"²);

Rilevato che, nel caso di specie, risulta fondata la valutazione di convenienza del concordato minore considerato che non vi sono altri beni da vendere e/o crediti da riscuotere e pertanto può essere considerata ultimata la liquidazione dei beni del fallimento.

Orbene, con la presente proposta di accordo, l'istante propone di destinare la somma di € 250,00 al mese ai creditori per un periodo di 7 anni garantendo il completo pagamento delle spese in prededuzione e in privilegio, del 60% dei debiti nei confronti dell' Agenzia Entrate Riscossione, nonché il 16,00% dei crediti in chirografo. Peraltro, il sig. [REDACTED], legale rappresentante della società [REDACTED], attuale datore di lavoro del sig. [REDACTED], con dichiarazione allegata al presente piano si è impegnato ad effettuare il versamento della somma, offerta dal sig. [REDACTED], pari ad € 20.666,00, come da pagarsi nei cinque anni, in un versamento unico da effettuarsi entro 90 giorni dall'omologazione del presente concordato. Si deve ritenere, dunque, la convenienza della proposta di concordato formulata dall'istante; rilevato l'avvenuto raggiungimento delle maggioranze di legge;

Tutto ciò premesso, visti gli artt. 80 CCII

P.Q.M.

omologa la proposta di concordato minore, formulata da [REDACTED], come esposto nella relazione depositata dall'OCC;

ORDINA

che la presente sentenza di omologa sia:

- a) trascritta nei pubblici registri immobiliari;
- b) comunicata ai creditori;
- c) pubblicata entro quarantotto ore sul sito del Tribunale di Brindisi con segretazione dei dati sensibili;

DISPONE

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel concordato minore omologato

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 81, comma 1, CCI, sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.

DICHIARA

² "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata".



la chiusura della procedura.

Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Brindisi, 12.03.2025

Il G.D.

Dott. A. Ivan Natali

Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.



ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE
IL 14/03/2025
N° 2 ALLEGATI
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Maria Grazia Iannace

